

N. 888/20
N. 82/15

Reg. Gen. GUP
R.G.N.R.

Sentenza N. _____
Camp. Art. _____
Redatta scheda il _____
Estratto esec. il _____
Comunicaz. elettorale _____



**TRIBUNALE DI AVEZZANO
UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giorno 27 settembre 2021, il Tribunale di Avezzano nella persona del Giudice dott.ssa Daria Lombardi, quale Giudice dell'Udienza Preliminare, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente

SENTENZA

Nel procedimento indicato in epigrafe

NEI CONFRONTI DI

DE FOGLIO ANDREA, nato il 02.02.1980 ad Avezzano, ivi residente, in via P. Nenni n. 9;

libero, assente;

assistito e difeso, di fiducia, dall'Avvocato Mariantonietta Finamore, del Foro di SULMONA, e dall'Avvocato Enrico Zappasodi, del Foro di ROMA, giusta nomina in atti.

IMPUTATO

dei reati di cui al foglio allegato

con la presenza del PM dott. MAURIZIO MARIA CERRATO e dell'avv. Finamore, di fiducia per l'imputato, dell'avv. VICINI di fiducia per le Parti Civili DI RENZO ANTONELLO, CALVANELLI ADOLFO, NITOGLIA FRANCO, NARDONI LOREDANA, D'ORTENZIO VALTER, che hanno avanzato le seguenti conclusioni:

il PM: non luogo a procedere per intervenuta estinzione per remissione di querela per il capo B, per i capi A e C chiede rinvio a giudizio;

Avv. VICINI: si associa al PM;

Avv. Finamore: si associa al Pm per il capo B, per i capi A e C chiede sentenza di non luogo a procedere per come meglio argomentato nella memoria già depositata agli atti, alla quale si riporta;

MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO

Con richiesta del 27 luglio 2020, il PM in sede chiedeva l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti dell'imputato per i reati meglio descritti in epigrafe.

Veniva, quindi, fissata l'udienza camerale del 12 gennaio 2021, nel corso della quale le parti chiedevano un rinvio per lo svolgimento di trattative.

All'udienza del 25 maggio 2021, l'avv. Vicini depositava l'atto di costituzione di parte civile per le persone offese in relazione al capo B) dell'imputazione, ovvero DI RENZO ANTONELLO, CALVANELLI ADOLFO, NITOGLIA FRANCO, NARDONI LOREDANA, D'ORTENZIO VALTER. L'avv. Finamore, nell'interesse dell'imputato, dichiarava che De Foglio intendeva offrire la somma di € 1.000,00 per ognuna delle suddette parti civili a titolo risarcitorio, oltre al pagamento delle spese legali in favore del difensore delle suddette parti civili, avv. Vicini, al fine di ottenere una pronuncia di estinzione del reato ex art. 162 ter cp. A sua volta, il difensore delle parti civili confermava la volontà dei propri assistiti di accettare la somma, e, quindi, di voler rimettere la querela. Quindi, le parti chiedevano un rinvio per potersi munire delle procure speciali necessarie per rimettere la querela ed accettare la suddetta remissione.

Infine, le parti rappresentavano che, per i capi A) e C) risultava carente la condizione di procedibilità, posto che si tratta di reati perseguibili a querela di parte, e che questa non era stata validamente proposta dalla PO.

Nel corso dell'odierna udienza, l'avv. Vicini e l'avv. Finamore hanno depositato le procure speciali che le abilitano alla remissione di querela ed alla relativa accettazione.

Le parti venivano, quindi, invitate alla discussione, all'esito della quale si emette sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 cpp, in quanto i reati di cui ai capi A e C non sono procedibili per mancanza di querela, mentre il reato di cui al capo B non è perseguibile per remissione di querela e contestuale accettazione.

Per quanto riguarda i reati di cui ai capi A e C dell'imputazione, va rilevato che veniva contestata all'imputato la fattispecie di appropriazione indebita, aggravata, secondo quanto previsto al capo A), per aver agito abusando della sua qualità di ministro di culto, per aver causato un ingente danno patrimoniale e per aver abusato del rapporto di lavoro sussistente in relazione della retribuzione percepita nell'esercizio della sua funzione, oltre che per aver commesso il fatto su cose possedute a titolo di deposito necessario.

Al capo C) dell'imputazione veniva contestata al De Foglio la fattispecie di cui all'art. 646 cp, aggravata ex art. 61, nn. 9 e 7 cp.

Orbene, in entrambe le ipotesi sopra contestate la persona offesa delle condotte ascritte risulta essere la Parrocchia della Chiesa del SS Salvatore di Oricola, soggetto in danno del quale venivano distratti i gioielli ed i monili in oro e preziosi che i fedeli avevano donato alla suddetta parrocchia in segno di devozione ed ex voto.

Parimenti, persona offesa del reato di cui al capo C dell'imputazione è sempre la Parrocchia della Chiesa del SS Salvatore di Oricola, soggetto al quale, secondo l'ipotesi accusatoria, era stata sottratta la somma di € 1.500,00 offerta da letto Raffaele e Torresan Tiziana per provvedere alla sistemazione del campanile del suddetto edificio di culto.

Pertanto, già dalla formulazione delle imputazioni meglio indicate nelle lettere A e C riportate in epigrafe, risulta quale persona offesa delle condotte contestate proprio la Parrocchia della Chiesa del SS Salvatore di Oricola, soggetto che, tuttavia, per le suddette condotte, non ha validamente e tempestivamente avanzato alcuna querela nei confronti dell'imputato. Invero, la Parrocchia è un *Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto*, ai sensi dell'art. 4 della legge 222/85, e come tale un soggetto di diritto disciplinato dall'ordinamento canonico e riconosciuto, in virtù delle norme concordatarie, anche dallo Stato Italiano, senza necessità di atti formali. Il rappresentante legale del predetto Ente è il parroco, che ha la rappresentanza legale e l'amministrazione della Parrocchia ed al quale,

pertanto, spettava la facoltà di proporre la querela per la illegittima appropriazione dei beni sopra indicati.

Nel caso di specie, il parroco subentrato all'indagato non avanzava alcuna valida querela nei confronti del De Foglio per i reati contestati ai capi A e C dell'imputazione, con la conseguenza che, per i suddetti reati, deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in quanto l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela.

Invero, in entrambe le ipotesi trattasi di reati perseguibili a querela, e per i quali, giusta la previsione dell'art. 649 bis cp (applicabile al presente procedimento, già pendente quando veniva inserita la suddetta disposizione dal decreto legislativo n. 36/18- cfr., al riguardo *ex multis* C. Cass., sent. n. 21700 del 17/05/2019), va esclusa la procedibilità d'ufficio in quanto:

- non sussistono né sono state contestate dal Pm circostanze aggravanti ad effetto speciale;
- la Po non risulta essere incapace;
- non risulta cagionato alla Po un danno patrimoniale di rilevante gravità, né per l'ipotesi di cui all'imputazione sub C, laddove il danno ammonta ad € 1.500,00, né per l'ipotesi sub A, laddove non è specificato né risulta il danno patrimoniale arrecato alla Parrocchia, sulla base di quanto acquisito al fascicolo delle indagini preliminari, risultando, invero, che i monili ed i preziosi donati dai fedeli avevano, per i parrocchiani, un valore affettivo e spirituale più che un valore economico.

Passando al reato di cui al capo B dell'imputazione, si impone l'emissione di una sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela e contestuale accettazione.

Infatti, il procuratore speciale dei querelanti DI RENZO ANTONELLO, CALVANELLI ADOLFO, NITOGLIA FRANCO, NARDONI LOREDANA, D'ORTENZIO VALTER ha dichiarato di voler rimettere la querela sporta nei confronti dell'imputato, mentre il difensore del De Foglio, a sua volta munito di procura speciale, ha dichiarato di voler accettare la remissione di querela.

Pertanto, in relazione al capo B dell'imputazione, deve dichiararsi il non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in quanto l'azione penale non deve essere proseguita.

Secondo la previsione dell'art. 427 cpp, in caso di estinzione del reato per remissione di querela, viene applicata la disposizione dell'art. 340, IV° comma, cpp, con condanna al pagamento delle spese del procedimento a carico del querelato.

P.Q.M.

visto l'art. 425 cpp

dichiara non luogo a procedere nei confronti di De Foglio Andrea in ordine ai reati a lui ascritto ai capi A e C in quanto l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela:

dichiara non luogo a procedere nei confronti di De Foglio Andrea in ordine al reato a lui ascritto al capo B in quanto l'azione penale non deve essere proseguita per remissione di querela e relativa accettazione;

Visti gli artt. 427, comma V, e 340, comma IV° cpp, pone le spese del procedimento a carico del querelato.

Motivazione contestuale.

Così deciso in Avezzano, in data 27 settembre 2021.

IL GIUDICE

(dott.ssa Daria Lombardi)



L'Assistente Giudiziario
Paola CHIQUELLA